

FSE FONDO SOCIALE EUROPEO
SICILIA 2020
PROGRAMMA OPERATIVO



**AVVISO 2/2021 PER IL
FINANZIAMENTO DI
CONTRATTI DI
FORMAZIONE
SPECIALISTICA NELL'AREA
MEDICO-SANITARIA IN
SICILIA**

Indice

NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
ART. 1 - PREMESSA.....	8
ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ.....	9
ART. 3 - RISORSE FINANZIARIE.....	9
ART. 4 - SOGGETTI PROPONENTI.....	9
ART. 5 - DESTINATARI.....	10
ART. 6 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI.....	10
ART. 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	11
ART. 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE.....	12
ART. 9 - AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ.....	14
ART. 10 - GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI	14
ART. 11 - NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	15
ART. 12 - CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO	17
ART. 13 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE	18
ART. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO.....	18
ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	19
ART. 16 - PRINCIPI ORIZZONTALI.....	19
ART. 17 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI.....	20
ART. 18 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ.....	20
ART. 19 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY	20
ART. 20 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE.....	21
ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO	21
ART. 22 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	21
ART. 23 – ALLEGATI	21

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. La Regione Siciliana, nell'adottare il presente Avviso, tiene conto della seguente normativa:

- Statuto della Regione Siciliana;
- Legge regionale 29 dicembre 1962 n. 28 e Legge regionale 10 aprile 1978 n. 2;
- Legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 e successive modificazioni;
- D.P. Reg. 18 gennaio 2013 n. 6;
- D.P. Reg. 27 giugno 2019 n. 12;
- D. Lgs. 29 marzo 2012, n. 68 e, in particolare, gli articoli 1, 2 e 18, comma 1, lettera a);
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante *"disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio"*;
- Regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 215/2014 della Commissione del 7 marzo 2014 che stabilisce norme di attuazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione, sul Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca e disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di Coesione e sul Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca per quanto riguarda le metodologie per il sostegno in materia di cambiamenti climatici, la determinazione dei target intermedi e dei target finali nel quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione e la nomenclatura delle categorie di intervento per i Fondi Strutturali e di Investimento Europei;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 821/2014 della Commissione del 28 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione, di

comunicazione e di visibilità per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati;

- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la presentazione di determinate informazioni alla Commissione e le norme dettagliate concernenti gli scambi di informazioni tra beneficiari e autorità di gestione, autorità di certificazione, autorità di audit e organismi intermedi;
- Regolamento di Esecuzione (UE) 207/2015 della Commissione del 20 gennaio 2015, recante modalità di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli per la relazione sullo stato dei lavori, la presentazione di informazioni relative a un grande progetto, il piano d'azione comune, le relazioni di attuazione relative all'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione, la dichiarazione di affidabilità di gestione, la strategia di audit, il parere di audit e la relazione di controllo annuale nonché la metodologia di esecuzione dell'analisi costi-benefici e, a norma del regolamento (UE) n. 1299/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per le relazioni di attuazione relative all'obiettivo di cooperazione territoriale europea;
- Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei;
- Regolamento Delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;
- Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione dei dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), nonché il D. Lgs. n. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018, recante "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- Regolamento (UE, Euratom) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
- Regolamento delegato (UE) 2170/2019 della Commissione del 27 settembre 2019, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2015/2195 che integra il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo per quanto riguarda la definizione di tabelle standard di costi unitari e di importi forfettari per il rimborso da parte della Commissione agli Stati membri delle spese sostenute;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, recante "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020*";

- Accordo tra Stato e Regione Siciliana per il ripiano decennale del disavanzo del 14 gennaio 2021, secondo lo schema approvato con Delibera della Giunta Regionale del 12 gennaio 2021, n. 3;
- Delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica del 10 luglio 2017, n. 52, recante “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) – Accordo di partenariato 2014-2020 (reg.UE n. 1303/2013)”;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 570 del 3 dicembre 2020, recante “Schema di Accordo concernente: “Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 6, dell’articolo 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”;
- Nota del Presidente della Regione prot. n. 12183 del 26 maggio 2021 di trasmissione, per l'apprezzamento della Giunta regionale, della proposta di riprogrammazione del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla nota del Dipartimento regionale della programmazione della Presidenza della Regione prot. n. 5650 del 28 aprile 2021;
- Delibera di Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021, “Programma operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione”;
- Delibera di Giunta Regionale n. 292 del 16 luglio 2021, “Deliberazione di Giunta Regionale n. 212 del 27 maggio 2021, “Programma operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione. Approvazione”;
- Deliberazione n. 270 del 28 giugno 2021, recante “Modifica del PO FSE Sicilia 2014/2020 – Riprogrammazione di chiusura periodo contabile (1° luglio 2020 – 30 giugno 2021)”;
- Accordo di Partenariato di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1303/2013, adottato dalla CE il 29 ottobre 2014 con decisione CCI 2014IT16M8PA001;
- Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 per il sostegno del Fondo sociale europeo nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" per la Regione Sicilia in Italia (di seguito, “**POR FSE**”) – adottato con Decisione di esecuzione della Commissione europea del 17.12.2014 CCI 2014IT05SFOP014;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 7326 del 29.10.2018 che modifica la decisione di esecuzione C(2014) n. 10088 di approvazione del PO;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 1256 del 28.02.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2018) n. 7326 di modifica del PO;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea n. 9420 del 18.12.2020 che modifica la decisione di esecuzione C(2020) n. 1256 di modifica del PO;
- Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2021) 5406 del 20.07.2021;
- Guida alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) – Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE) – Commissione Europea EGESIF_14-0017;
- Vademecum per gli operatori in attuazione del POR FSE, 2014-2020 nella versione vigente (di seguito anche “**Vademecum**”);
- Manuale delle Procedure dell’Autorità di Gestione del POR FSE 2014-2020 nella versione vigente;
- Criteri di selezione delle operazioni a valere sul FSE per il periodo 2014-2020, approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FSE 2014-2020, versione vigente;

- Deliberazione di Giunta regionale n. 242 del 23 giugno 2017 di approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PO FSE Sicilia 2014-2020 - Descrizione delle funzioni e delle procedure in atto per l'Autorità di Gestione e per l'Autorità di Certificazione (ai sensi degli artt. 123 e 124 del Regolamento (UE) n.1303/2013 e dell'art. 3 e dell'Allegato III del Regolamento (UE) n.1011/2014), aggiornato con DDG n. 7519 del 18/12/2018 e DDG n. 156 del 30/01/2020 e s.m.i.;
- D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22, Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei(SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020;
- D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368 e s.m.i., recante "*Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE*" e, in particolare, l'articolo 35, comma 1 relativamente all'individuazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, e l'articolo 35, comma 2, secondo cui "In relazione al decreto di cui al comma 1, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, acquisito il parere del Ministero della Salute, determina il numero dei posti da assegnare a ciascuna scuola di specializzazione accreditata ai sensi dell'articolo 43, tenuto conto della capacità ricettiva e del volume assistenziale delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa della scuola stessa";
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 marzo 2007, recante "Costo contratto formazione specialistica dei medici" e s.m.i.;
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano sul documento recante "Determinazione del fabbisogno di medici specialisti da formare per il triennio accademico 2020-2023, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n.368" – Rep. Atti n. 76/CSR del 3 giugno 2021;
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 21 maggio 2021, n. 1205, recante disposizioni per l'ammissione dei medici alle Scuole di Specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2020-2021, ed i provvedimenti ivi richiamati;
- Decreto Interministeriale del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 4 febbraio 2015 n. 68 (registrato alla Corte dei conti il 27 aprile 2015, foglio 1-1724), recante il "*Riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria*" e, in particolare, l'articolo 3, comma 3, secondo cui "*con specifico e successivo provvedimento verranno identificati i requisiti e gli standard per ogni tipologia di scuola, nonché gli indicatori di attività formativa ed assistenziale necessari per le singole strutture di sede e della rete formativa ai fini dell'attivazione della scuola*";
- Decreto del Ministro dell'Università e della ricerca 20 luglio 2020, prot. n. 79 "Regolamento recante modifiche al regolamento adottato con decreto 10 agosto 2017, n. 130, concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" (registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 2020, reg.ne prev. n. 1638 e pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 184 del 23 luglio 2020);
- Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca di concerto con il Ministro della Salute del 13 giugno 2017, n. 402 recante "*standard, requisiti e indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria*";

- Legge 13 agosto 2010, n. 136, recante "*Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia*" e s.m.i.;
- Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e s.m.i.;
- Legge regionale 5 aprile 2011, n. 5, recante "*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*" e s.m.i.;
- Legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, recante "*Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*";
- Legge 20 giugno 2019, n. 10, recante "*Disposizioni in materia di diritto allo studio*";
- Decreto Presidenziale n. 25 del 01/10/2015, recante "*Regolamento di attuazione dell'art. 86 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. Disposizioni per l'accreditamento degli organismi formativi operanti nel sistema della formazione professionale siciliana*", pubblicato in G.U.R.S. n. 44 del 30/10/2015 (di seguito, il "Regolamento Accreditamento 2015");
- Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza ai fini del coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- Legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, recante "*Legge di stabilità regionale 2020-2022*";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, recante "*Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale*";
- Legge regionale 15 aprile 2021, n. 10, recante "*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2021 – 2023*".

ART. 1 - PREMESSA

1. In continuità con gli interventi già realizzati nell'ambito del POR FSE a partire dal 2016, la Regione Siciliana (di seguito, anche "Regione" o "Amministrazione") intende rafforzare il sostegno alla promozione dell'alta formazione e della specializzazione post laurea per quelle aree disciplinari a forte vocazione scientifico-tecnologica ovvero di maggiore rilievo rispetto ai fabbisogni, in termini di figure ad alta qualificazione nell'ambito medico-sanitario, contribuendo al conseguimento di una crescita intelligente per lo sviluppo di un'economia basata sulla conoscenza e sull'innovazione, nonché sulla sostenibilità ambientale e sociale, in coerenza con gli Obiettivi di sviluppo sostenibile posti dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

2. L'Avviso, nell'inserirsi in maniera coerente nel contesto e nel quadro di quanto previsto dal POR FSE 2014-20 Sicilia, ed in particolare nell'Asse prioritario 3 "Istruzione e formazione" contribuendo al conseguimento dell'Obiettivo specifico 10.5 "Innalzamento dei livelli di competenza di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e equivalente", si colloca nell'ambito degli interventi previsti a valere sul Programma Operativo Complementare della Regione Siciliana 2014/2020 (POC), Asse 5 "Rafforzare il Capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale", riprogrammato con DGR n. 212 del 27 maggio 2021 e, in ultimo, con DGR n. 292 del 16 luglio 2021.

Programma	Asse	Obiettivo specifico	Azione
POC Sicilia 2014-20	Asse 5. Rafforzare il Capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale	5.4 Interventi complementari FSE – Garantire continuità di attuazione alle operazioni dei programmi SIE, ovvero del POR FSE Sicilia 2014 -2020	Azione 5.4.3: Interventi complementari all'Asse 3 Istruzione e Formazione del PO FSE Sicilia 2014 -2020 e salvaguardia delle operazioni finalizzate e selezionate nell'ambito del medesimo Asse
PO FSE Sicilia 2014/20	Asse 3 Istruzione e Formazione	10.5 Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente	Azione: 10.5.12 - Azioni per il rafforzamento dei percorsi di istruzione universitaria o equivalente post-lauream, volte a promuovere il raccordo tra istruzione terziaria, il sistema produttivo, gli istituti di ricerca, con particolare riferimento ai dottorati in collaborazione con le imprese e/o enti di ricerca in ambiti scientifici coerenti con le linee strategiche del PNR e della <i>Smart specialisation</i> regionale.

3. L'avviso inoltre contribuisce all'attuazione del Programma regionale 2021-27 del FSE + Sicilia, al momento in fase di definizione al conseguimento, ed in questo ambito in particolare al conseguimento dell'obiettivo specifico k) "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi

svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata”.

4. Fatte salve specifiche indicazioni contenute nel presente Avviso le operazioni che saranno finanziate si realizzano nel rispetto della disciplina prevista dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal Regolamento (UE) n. 1304/2013, così come modificati dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L'Avviso è attuato nel rispetto dei criteri di selezione approvati dal comitato di sorveglianza e del Sistema di gestione e controllo del Programma Operativo della Regione Siciliana FSE 2014-2020, del Vademecum per l'attuazione del Programma Operativo Regionale Siciliana FSE 2014-20 e del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale Regione Siciliana FSE 2014-2020 vigente. La Regione siciliana effettuerà l'attività di controllo ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 5 del Regolamento (UE) n.1303/2013.

5. In coerenza, inoltre, con quanto previsto dal D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, la Regione intende rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso all'istruzione superiore e, in particolare, a consentire il raggiungimento dei gradi più alti di studio, tenendo conto delle specifiche condizioni di svantaggio desumibili anche dall'indicatore ISEE.

ART. 2 - OGGETTO E FINALITÀ

1. Con il presente Avviso, la Regione intende rafforzare l'offerta dell'alta formazione, sostenendo i contratti di formazione specialistica delle scuole di specializzazione nell'area medico-sanitaria degli Atenei presenti sul territorio regionale, in aggiunta ai contratti finanziati con fondi ministeriali, perseguendo delle seguenti finalità:

i) ampliare le opportunità di accesso ai corsi di specializzazione dell'area medico-sanitaria;
ii) migliorare la qualità e l'efficacia dell'istruzione terziaria con particolare riferimento al terzo ciclo di formazione universitaria;
iii) promuovere il rafforzamento dell'offerta di figure specialistiche di alto profilo in campo medico-sanitario formate sul territorio regionale, con particolare riferimento agli ambiti di innovazione strategici ai fini di un miglioramento continuo delle condizioni di vita dei cittadini e del rafforzamento dei servizi sanitari per l'emergenza (Covid-19).

2. Al fine di perseguire tali finalità, la Regione intende finanziare contratti aggiuntivi di formazione specialistica, accreditati dal Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, "**Contratto/i di specializzazione**") in linea con i fabbisogni di medici in formazione specialistica delle aree medico-sanitarie e nella Regione Sicilia, di cui all'Allegato D "*Fabbisogni e Aree medico-sanitarie relativi ai contratti aggiuntivi Regione Siciliana A.A. 2020/2021*". Per tali Contratti di specializzazione non si prevede l'obbligo di un periodo di studi all'estero che, qualora previsto, dovrà essere finanziato con risorse finanziarie aggiuntive rispetto al contributo erogato nell'ambito del presente Avviso.

ART. 3 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finalizzate all'attuazione degli interventi di cui al presente Avviso ammontano ad € 4.140.005,76. Tali risorse sono individuate a valere sul POC Sicilia 2014/2020, Asse 5 "Rafforzare il Capitale umano, promozione dell'occupazione e dell'inclusione sociale". 2. L'Amministrazione regionale si riserva la possibilità, in ogni fase del procedimento, di reimputare le risorse destinate al presente avviso sulle predette fonti di finanziamento e/o su altri Programmi comunitari, nazionali o regionali coerenti con le finalità dell'Avviso.

ART. 4 - SOGGETTI PROPONENTI

1. Possono presentare domanda di finanziamento esclusivamente le Università, statali e

non statali riconosciute dal Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede operativa in Sicilia, (di seguito, "Università" o "Soggetto proponente" o "Soggetto attuatore") in possesso dei seguenti requisiti:

- essere accreditate ai sensi del Regolamento Accreditamento 2015, macrotipologia C "Formazione superiore" ovvero aver presentato istanza di accreditamento per la macrotipologia richiesta. In tale ultimo caso, il requisito di accreditamento regionale dovrà in ogni caso essere posseduto entro la data di adozione delle graduatorie definitive di cui al successivo articolo 9. L'eventuale rigetto dell'istanza di accreditamento comporta la non ammissibilità della domanda di finanziamento presentata a valere dell'Avviso;
 - essere sede di scuole di specializzazione nell'area medico-sanitaria e sedi amministrative dei rispettivi contratti (di seguito "Scuole"), accreditate ai sensi del Decreto Interministeriale n. 68/2015 relativo al "Riordino scuole di specializzazione area sanitaria". Il numero complessivo dei posti per i quali ciascuna Scuola risulta accreditata, determinato in coerenza con il fabbisogno di specialisti a livello nazionale e regionale, deve comprendere, altresì, i posti coperti da contratti a valere su risorse derivanti da finanziamenti da parte di soggetti pubblici e/o privati non statali.
2. Ciascuna Università potrà richiedere, per ogni ambito di specializzazione (Scuola), un numero di Contratti di specializzazione aggiuntivi regionali non superiore a quello previsto dall'allegato D al presente Avviso, tenuto conto del numero di posti determinato ai sensi dell'articolo 35, D. Lgs. n. 368/1999.
3. I Contratti di specializzazione aggiuntivi regionali potranno essere finanziati nei limiti della dotazione finanziaria indicata all'articolo 3.
4. L'accREDITamento delle Scuole di specializzazione ai sensi del DI n. 68/2015 costituisce condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.
5. La presentazione della proposta progettuale da parte di soggetti diversi dai soggetti individuati ai punti 1 e in violazione del punto 2 del presente articolo costituisce causa di esclusione.

ART. 5 - DESTINATARI

1. I destinatari del presente Avviso sono i laureati in medicina e chirurgia utilmente classificati nella graduatoria di ammissione alle scuole di specializzazione di area medico-sanitaria per l'anno accademico (A.A.) 2020/2021.
2. Tutti i destinatari dei Contratti di specializzazione al momento dell'iscrizione alle prove di ammissione nei termini concessi dal bando di concorso nazionale relativo all'area medico-sanitaria - A.A. 2020/2021 devono:
 - a) essere nati o residenti in Sicilia;
 - b) avere un'età non superiore a 35 anni;
 - c) avere un reddito ISEE non superiore a € 30.000,00 (euro trentamila).
3. Il Soggetto proponente è tenuto a verificare, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 prima dell'assegnazione del Contratto di specializzazione.

ART. 6 - PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI

1. A pena di esclusione, con il presente Avviso sono finanziati i Contratti di specializzazione aggiuntivi che siano dotati tassativamente delle seguenti caratteristiche:
 - durata complessivamente compresa tra un minimo di 4 anni e un massimo di 5 anni, così come indicato dal D.M. n. 68/2015;

- riguardare ambiti di specializzazione riferiti alle aree medico-sanitarie individuati nell'Allegato D "Fabbisogni e Aree medico-sanitarie relativi ai contratti aggiuntivi Regione Siciliana A.A. 2020/2021"
- con responsabilità amministrativa esclusivamente in capo al Soggetto proponente;
- realizzazione del percorso formativo in Sicilia, fatti salvi eventuali periodi di studio e ricerca presso istituzioni diverse dall'Università proponente, anche all'estero, i cui costi non sono riconosciuti a valere sul presente Avviso;
- disporre della presenza di una rete di collaborazione con altre scuole di specializzazione e strutture sanitarie italiane o straniere, attraverso cui assicurare momenti formativi congiunti e migliorare le opportunità di mobilità degli specializzandi anche ai fini di un loro successivo impiego;
- prevedere modalità attuative che assicurino la parità di accesso ai percorsi.

ART. 7 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Ai fini della partecipazione al presente Avviso, i Soggetti proponenti dovranno produrre, a pena di inammissibilità, la seguente documentazione:

a) **Allegato A – Istanza di finanziamento;**

Ciascuna Università, **a pena di inammissibilità**, può presentare un'unica istanza di finanziamento dei Contratti di specializzazione aggiuntivi regionali per gli ambiti di specializzazione riferiti alle aree medico-sanitarie individuati nell'Allegato D.

b) **Allegato B – Formulario per la presentazione della proposta progettuale;**

Nella proposta progettuale, l'Università dovrà indicare:

- l'area medico-sanitaria del contratto di specializzazione;
- il numero di contratti di specializzazione per i quali si chiede il finanziamento per ciascuna area medico sanitaria di cui all'Allegato D, coerente con le capacità formative di ciascuna scuola di specializzazione inclusa nella proposta presentata. Una proposta può prevedere più tipologie di specializzazione.
- le esperienze maturate e le dotazioni (ad esempio, strutture, personale docente e di tutoraggio) dedicate ai corsi di specializzazione;
- la durata dei contenuti delle attività didattiche e di apprendimento formale;
- la durata e gli obiettivi della formazione attraverso attività pratiche o internship in strutture ospedaliere/sanitarie;
- le caratteristiche della "rete", le modalità di collaborazione con scuole di specializzazione e strutture ospedaliere/sanitarie di altre regioni italiane/straniere;
- le modalità di supervisione tutoriale degli specializzandi, con riferimento anche alle modalità della eventuale co-tutela;
- le modalità di predisposizione della tesi di specializzazione;
- le modalità di accompagnamento degli specializzandi nel mondo del lavoro una volta concluso il loro percorso di specializzazione;
- le modalità e le procedure adottate al fine di assicurare parità di accesso ai corsi di specializzazione.

c) **Allegato C – Piano finanziario.**

Il facsimile di tali documenti sarà pubblicato sul sito istituzionale <http://pti.regione.sicilia.it> e sul sito internet FSE <http://www.sicilia-fse.it>.

2. A pena di irricevibilità, la documentazione, debitamente compilata e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito dei poteri di firma, deve essere inviata in formato PDF tramite posta elettronica certificata (PEC), al Dipartimento

Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio ("Dipartimento"), all'indirizzo di posta elettronica certificata

dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, all'attenzione del Servizio X, entro e non oltre le ore 23:59:59 del 10 settembre 2021. Al riguardo, farà fede la data e l'ora riportata nella ricevuta di consegna.

3. La documentazione deve pervenire mediante la casella di posta elettronica certificata in corso di validità secondo le vigenti disposizioni (cfr. articolo 65, D.Lgs. n. 82/2005) associata all'identità del Soggetto proponente.

4. L'Amministrazione non assume responsabilità per eventuali ritardi o disagi dipendenti dal fornitore di servizi di posta elettronica certificata del Soggetto proponente o per ritardi o disagi tecnici dipendenti dalla connettività utilizzata dal medesimo.

5. Eventuali domande di chiarimento in merito ai contenuti dell'Avviso e dei relativi allegati devono essere inoltrate al Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo Studio entro e non oltre dieci giorni lavorativi antecedenti la chiusura dei termini di presentazione tramite e-mail all'indirizzo

dipartimento.istruzione@certmail.regione.sicilia.it, all'attenzione del Servizio X. Le risposte ai chiarimenti pervenuti verranno inserite all'interno delle FAQ che verranno pubblicate sul sito internet <http://www.sicilia-fse.it> alla sezione Bandi e Avvisi.

ART. 8 - ISTRUTTORIA E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Istruttoria di ricevibilità ed ammissibilità

1. Le proposte progettuali sono ritenute **irricevibili**, se:

- pervenute oltre i termini previsti;
- trasmesse con modalità diverse dalla posta elettronica certificata (PEC);
- non sottoscritte con le modalità ed i termini indicati all'articolo 8.

Le proposte progettuali sono ritenute **inammissibili**, se:

- presentate da un soggetto proponente non ricompreso tra i Soggetti proponenti di cui al precedente articolo 4;
- non corredate dalla documentazione richiesta;
- presentate da parte di uno stesso Soggetto proponente in un numero di istanze superiore ad uno;
- mancanti dell'assunzione degli impegni previsti nell'istanza di finanziamento secondo quanto previsto nell'Allegato A del presente Avviso.

L'istruttoria di ricevibilità e di ammissibilità è eseguita a cura di apposita Commissione di ammissibilità e valutazione, i cui componenti sono nominati dal Dirigente Generale del Dipartimento.

Completata l'istruttoria, il Servizio competente del Dipartimento dà comunicazione a mezzo PEC ai Soggetti proponenti provvisoriamente non ammessi, concedendo un termine per presentare eventuali osservazioni. Nelle more del ricevimento e della verifica delle eventuali osservazioni presentate da parte dei Soggetti proponenti non ammessi, le proposte progettuali ritenute immediatamente ammissibili possono essere valutate dalla Commissione di ammissibilità e valutazione.

La Commissione di ammissibilità e valutazione, tenuto conto delle osservazioni eventualmente ricevute da parte dei Soggetti proponenti, completa la verifica di ammissibilità ed avvia la successiva fase di valutazione tecnica delle proposte progettuali ammissibili.

Valutazione delle proposte progettuali

2. La Commissione valuta le proposte progettuali, sulla base dei seguenti criteri di selezione:

Criteri di valutazione	Indicatore	Punteggio massimo
A. Qualità del soggetto proponente (Max 40 punti)	A.1 Esperienza pregressa soggetti proponenti nell'area della formazione specialistica in campo medico-sanitario	Nessuna esperienza: 0 Esperienza pregressa:10
	A.2 Capacità e adeguatezza delle strutture di formazione specialistica dedicate al progetto (<i>strutture operative e scientifiche a norma per le attività di studio e ricerca; un adeguato patrimonio librario; banche dati ecc.</i>)	-Inadeguata: 0 Adeguate 10 Elevata:15
	A.3 Capacità di rispondere alle esigenze di figure specialistiche di alto profilo nel campo medico-sanitario di specifico interesse per il sistema di cura siciliano	Insufficiente:0 Adeguate: 12 Buona:13 Elevata:15
B. Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna (Max 45 punti)	B.1 Qualità, completezza e coerenza delle informazioni fornite per ciascuno dei corsi di specializzazione che compongono la proposta progettuale e riguardo ai quali saranno erogati i contratti di specializzazione	Insufficiente: 0 Adeguate: 20 Buona: 25 Ottimo: 30
	B.2 Modalità di accompagnamento degli specializzandi nel mondo del lavoro una volta acquisito il titolo di medico specializzato	Insufficiente:0 Adeguate: 12 Elevata:15
C. Criterio Premiale (Max 10 punti)	C1 Collaborazione in essere con altre scuole di specializzazione e strutture ospedaliere italiane e straniere	Insufficiente:0 Adeguate: 8 Ottima: 10
D. Contributo al perseguimento del principio orizzontale della parità di genere delle pari opportunità (Max5 punti)	D.1 Pari opportunità e non discriminazione: previsione di iniziative che si intende mettere in atto per assicurare in fase sia di accesso sia di attuazione dei corsi i principi di pari opportunità e antidiscriminazione e di parità di genere, riguardo in particolare alla parità di genere, la possibilità dell'inserimento di quote minime garantite.	Insufficiente:0 Adeguate: 3 Ottimo:5
Max 100 punti	TOTALE	100

3. Nella fase di valutazione possono essere richiesti ai Soggetti proponenti ulteriori elementi conoscitivi.

Approvazione delle graduatorie.

Un progetto facente parte della proposta progettuale è finanziato qualora il punteggio ottenuto in sede di valutazione **non sia inferiore a 65/100**. La graduatoria sarà articolata (secondo un ordine decrescente delle proposte progettuali valutate) in relazione al punteggio totale ottenuto.

In caso di parità di punteggio, qualora non vi siano risorse sufficienti a finanziare i progetti aventi identico punteggio, sarà finanziato il progetto che ha ottenuto un punteggio complessivamente più alto con riferimento al criterio B "*Caratteristiche della proposta progettuale in termini anche di coerenza esterna e di coerenza interna*". In caso di parità per questo criterio, si procederà attraverso sorteggio.

Il finanziamento dei progetti approvati è subordinato all'esito positivo dei controlli, ai sensi di legge, delle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 presentate dalle Università e del possesso dei requisiti di cui all'art. 4, nei limiti delle risorse disponibili a valere sul presente Avviso.

A conclusione delle fasi di verifica di istruttoria e di valutazione, il Dipartimento predisporrà la graduatoria composta dagli elenchi di seguito indicati:

- Ammessi a finanziamento;
- Ammessi ma non finanziati per incapienza della dotazione finanziaria;
- Esclusi dal finanziamento per punteggio insufficiente.

Gli esiti della valutazione sono assunti dal Dipartimento con apposito decreto del Dirigente Generale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Dipartimento e, al fine di darne ampia diffusione sul sito www.sicilia-fse.it. Il Decreto indicherà il termine per eventuali osservazioni.

Successivamente, sarà predisposto il Decreto del Dirigente Generale di approvazione delle graduatorie definitive, finanziamento e impegno, che sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento e, al fine di darne ampia diffusione, sul sito www.sicilia-fse.it e, a perfezionamento dell'impegno, sarà data comunicazione sulla GURS, anche per estratto.

Le risorse finanziarie che si renderanno eventualmente disponibili, potranno ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, in assenza di alcun diritto allo scorrimento a tal fine, essere destinate all'attivazione dei progetti idonei e non finanziati.

ART. 9 - AVVIO E TERMINE DELLE ATTIVITÀ

Le attività sono avviate secondo i termini stabiliti a livello nazionale e devono concludersi, in coerenza alla durata del periodo del percorso di specializzazione.

ART. 10 - GESTIONE FINANZIARIA E PARAMETRI AMMISSIBILI

1. In conformità con l'art. 67, paragrafo 1, lettera b), Regolamento UE n. 1303/2013 come successivamente modificato dal Regolamento (UE) n. 2018/1046, le operazioni di cui all'Avviso sono gestite attraverso l'applicazione dell'Unità di Costi Standard (UCS).

2. Il valore dell'UCS è stato determinato in conformità a quanto previsto dai Regolamenti UE che sottendono all'attuazione dei Fondi SIE per il periodo 2014/2020, che prevede la possibilità di determinare gli importi *"conformemente alle norme di applicazione delle corrispondenti tabelle di costi unitari, somme forfettarie e tassi forfettari applicati nell'ambito di meccanismi di sovvenzione finanziati interamente dallo Stato membro per una tipologia analoga di operazione e beneficiario"*;

3. Per quanto riguarda il riconoscimento del costo standard, il costo complessivo dell'intervento regolarmente realizzato è dato, per ciascun Contratto di specializzazione, dal prodotto tra il valore del costo standard previsto per il numero di mesi di realizzazione dell'attività.

4. L'Università è tenuta ad esibire in fase di controllo tutta la documentazione indicata dall'Avviso, dal Vademecum, dalla normativa UE, nazionale e regionale, nonché l'ulteriore documentazione che potrà essere richiesta dall'Amministrazione a dimostrazione dell'attività realizzata, nel rispetto di quanto previsto dal progetto approvato ed a garanzia della qualità dell'intervento.

5. Le verifiche da parte dell'Amministrazione o degli organismi deputati o incaricati del controllo richiederanno la documentazione di supporto per giustificare sia le quantità dichiarate sia la qualità del progetto realizzato, al fine di assicurarsi che le attività siano state realmente realizzate nel rispetto del progetto approvato e delle condizioni richieste dall'Avviso.

6. Sono costi ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi per i Contratti di specializzazione a favore degli specializzandi ammessi ai corsi finanziati nell'ambito del presente Avviso.

Per quanto riguarda i Contratti di specializzazione, l'importo per ogni contratto è da

intendersi al lordo, comprensivo di tutti gli oneri, ad esclusione di eventuali spese sostenute per periodi di studio presso altra struttura in Italia o all'estero. In considerazione dell'importo massimo riconoscibile per ciascun contratto quantificato in € 22.700,00 annuo a lordo delle ritenute previdenziali, cui si aggiunge una quota variabile annua lorda di € 2.300,08 nei primi due anni di formazione specialistica e di € 3.300,04 per ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica, come stabilito dal DPCM 7 marzo 2007 "Costo contratto formazione specialistica dei medici", il Costo Unitario Standard è pari a:

- UCS contratto mensile per il 1° e il 2° anno: € 2.083,34;
- UCS contratto mensile a partire dal 3° anno: € 2.166,67.

Eventuali importi eccedenti, come ad esempio spese per viaggio e soggiorno in scuole di specializzazione o strutture sanitarie al di fuori della sede regionale di riferimento, in Italia o all'estero, come anche i costi dell'assicurazione, non verranno rimborsati.

ART. 11 - NORME PER LA GESTIONE E LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. Disciplina degli aspetti gestionali

La gestione, il monitoraggio e la rendicontazione delle attività relative alle operazioni finanziate a valere sul presente avviso, deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Vademecum e dal Manuale delle procedure dell'AdG per il PO FSE Sicilia. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso in materia di gestione, controlli e rendicontazione, si rimanda a quanto indicato nei succitati documenti.

Per disciplinare la gestione del finanziamento, le modalità di rendicontazione e di pagamento, l'Università, sottoscrive apposito Atto di adesione con la Regione Siciliana, sulla base del modello che sarà reso disponibile dall'Amministrazione prima dell'avvio delle attività.

Il Soggetto attuatore deve:

- (i) inviare comunicazione dell'avvio del progetto almeno 10 giorni lavorativi prima dell'inizio effettivo delle attività, corredato dal calendario di realizzazione di ciascun corso previsto nell'ambito del progetto approvato;
- (ii) trasmettere l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione incluse nel suddetto progetto, assegnatari dei contratti di formazione specialistica regionali, e degli altri contratti assegnati a valere su risorse statali (o altre fonti di finanziamento);
- (iii) dare comunicazione delle sedi amministrative in cui sono conservati i documenti amministrativi relativi ai Contratti di specializzazione finanziati ai sensi del presente Avviso, anche ai fini di eventuali verifiche in loco;
- (iv) far compilare agli specializzandi assegnatari dei Contratti di specializzazione il modulo di iscrizione agli interventi FSE, utilizzando il modello previsto dal Vademecum (allegato 3 del Vademecum) e a far sottoscrivere loro un atto unilaterale di impegno che riporti requisiti, condizioni, vincoli ed adempimenti secondo il format che sarà reso disponibile dall'Amministrazione;
- (v) a comunicare all'Amministrazione, al termine di ciascun anno di corso, l'ammissione degli specializzandi all'anno successivo a seguito del superamento della valutazione annuale;
- (vi) deve comunicare alla Regione il termine delle attività entro 5 giorni dalla conclusione del corso di specializzazione;

(vii) far pervenire bimestralmente alle scadenze previste dal Vademecum i dati del monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, secondo la normativa UE e le indicazioni fornite dal Dipartimento Istruzione e Formazione professionale utilizzando il modello previsto (allegato 8 del Vademecum per l'Attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020), nonché altri dati informativi su richiesta della Regione stessa.

Gli assegnatari dei Contratti di specializzazione devono produrre una relazione sintetica mensile delle attività realizzate e al termine di ogni anno di corso una relazione dettagliata sulle attività di ricerca e/o di studio e/o tirocinio intraprese, sui principali risultati conseguiti, nonché sul grado di soddisfazione delle attività condotte, utilizzando il modello previsto dal Vademecum (Allegato 16 al Vademecum).

2. Rinunce, sospensioni e casi di subentro

I fondi erogati per i Contratti di specializzazione a favore di coloro che rinuncino e/o interrompano il corso nei primi 3 mesi del primo anno di corso non sono riconosciuti dalla Regione. In caso di possibili rinunce, il Soggetto attuatore è tenuto in ogni caso a richiedere allo specializzando e a trasmettere alla Regione una specifica dichiarazione sostitutiva che motivi la rinuncia. Il Soggetto attuatore nel caso di rinunce che possono avvenire dopo il 3° mese del primo anno è tenuto in ogni caso a fornire una dichiarazione da parte del responsabile del corso e controfirmata dallo specializzando nella quale si riportano le competenze acquisite nel periodo di frequenza del corso.

Eventuali subentri potranno essere effettuati prima dell'avvio dell'attività didattica, fatte salve le regole stabilite dalla normativa nazionale vigente. Tali casi dovranno essere preventivamente comunicati e autorizzati dall'Amministrazione a seguito delle valutazioni di competenza.

Nel caso di trasferimenti degli specializzandi destinatari del contratto regionale, anche presso altre scuole di specializzazione presenti sul territorio regionale, non sarà riconosciuto il rimborso per i mesi di corso frequentati presso la struttura di destinazione.

I casi di sospensione dovuti per legge, con la relativa motivazione, devono essere comunicati alla Regione entro 5 giorni dal loro verificarsi per la relativa autorizzazione di sospensione del contratto regionale/borsa di studio.

3. Modalità di attestazione dei percorsi di formazione specialistica

Ai fini della dimostrazione e della rendicontazione delle attività realizzate, il Soggetto attuatore deve trasmettere al Servizio competente del Dipartimento la documentazione di seguito indicata, secondo la tempistica definita dal Vademecum per l'attuazione del PO FSE Sicilia 2014/2020:

Tempistiche	Documenti
	<p>Domanda di rimborso intermedia, composta dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none">• Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato 8 del Vademecum);• Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato 15 del Vademecum);• Scheda con dettaglio mensile dell'attività realizzata (cfr. Allegato 16 del Vademecum);• Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato 19 del Vademecum);

	<ul style="list-style-type: none"> • Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e.g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza).
A conclusione dell'operazione	<p>Domanda di rimborso finale, composta dai seguenti allegati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Scheda di rilevazione dello stato di attuazione del progetto (cfr. Allegato 8 del Vademecum); • Relazione dettagliata dell'attività realizzata che contiene i dati di dettaglio sull'avanzamento dell'operazione (cfr. Allegato 18 del Vademecum); • Scheda con dettaglio mensile dell'attività realizzata (cfr. Allegato 16 del Vademecum); • Relazione sull'avanzamento complessivo del progetto (cfr. Allegato 19 del Vademecum); • Eventuale documentazione a supporto dell'attività realizzata (e.g. documentazione attestante la presenza all'estero del borsista e il periodo di effettiva permanenza); • Richiesta rendicontazione (cfr. Allegato 22 del Vademecum); • Documentazione attestante l'attività complessivamente realizzata ai fini della rendicontazione finale (se prevista).

I pagamenti a favore del destinatario del Contratto di specializzazione devono essere effettuati mediante bonifico bancario o conto corrente postale dall'Università di appartenenza della scuola di specializzazione.

I documenti giustificativi delle attività realizzate dovranno essere conservati ai sensi di quanto disposto dall'art. 140 del Regolamento (UE) n. 1304/2014, fatta salva la normativa nazionale di riferimento.

ART. 12 - CONTROLLI E CASI DI REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. L'Amministrazione potrà effettuare verifiche sull'esecuzione da parte del Soggetto attuatore di quanto previsto nelle proposte progettuali, nonché in relazione al rispetto degli adempimenti definiti nel presente Avviso e nell'Atto di adesione che regola il rapporto di finanziamento con la Regione.

2. Coerentemente con le caratteristiche di tale tipologia di intervento, si procederà alla revoca (totale o parziale) del finanziamento nei seguenti casi:

- mancato avvio dei corsi entro i termini stabiliti o interruzione dei corsi per cause imputabili all'Università stessa;
- mancato rispetto degli obblighi in capo all'Università di cui al presente Avviso e all'atto di adesione di finanziamento;
- realizzazione del percorso di specializzazione in maniera difforme rispetto al progetto presentato;
- mancato rispetto degli obblighi di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale.

ART. 13 - OBBLIGHI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il Soggetto attuatore è tenuto a pena di revoca del finanziamento a:

- sottoscrivere l'Atto di adesione secondo le modalità e i termini che saranno stabiliti dall'Amministrazione;
- realizzare l'operazione conformemente al progetto approvato e nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Avviso e nella normativa UE, nazionale e regionale di riferimento;
- accettare il controllo della Regione, dello Stato Italiano e dell'Unione Europea e dei soggetti terzi da essi delegati;
- redigere le relazioni secondo la tempistica stabilita nell'Atto di adesione sottoscritto con la Regione, di cui all'art. 12;
- esibire la documentazione originale su richiesta dell'Amministrazione;
- mantenere una contabilità separata o un sistema contabile adeguato;
- fornire, secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione, tutti i dati di monitoraggio attinenti la realizzazione del progetto finanziato;
- garantire la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche assicurando la presenza del personale interessato al fine di agevolare l'effettuazione dei controlli;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dalla Amministrazione entro i termini fissati;
- osservare gli obblighi in tema di informazione e pubblicità di cui al successivo art. 19 del presente Avviso;
- rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui al successivo art. 16 del presente Avviso;
- conservare la documentazione in originale relativa alla proposta ammessa a finanziamento. In particolare, è tenuto all'istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa e alla sua conservazione, coerentemente con quanto previsto dai Regolamenti UE, fatto salvo il rispetto della normativa nazionale in materia. I documenti vanno conservati in formato cartaceo o secondo le modalità di conservazione alternative disposte dai Regolamenti.

ART. 14 - MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO

1. I pagamenti saranno effettuati da parte del Dipartimento a favore del Soggetto attuatore secondo la seguente tempistica e modalità:

- un anticipo pari al 20% del finanziamento pubblico disposto, all'avvio del progetto, dopo la sottoscrizione dell'Atto di adesione e la comunicazione dell'attivazione di almeno il 25% del numero di percorsi di specializzazione approvati;
- un ulteriore 30% del finanziamento pubblico disposto, eventualmente rimodulato sulla base dei contratti di specializzazione attivi, in seguito alla realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 70% del primo anticipo ricevuto, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- un ulteriore 20% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base dei contratti attivi, in seguito alla realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 70% dei precedenti anticipi ricevuti, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;
- un ulteriore 20% del finanziamento pubblico approvato, eventualmente rimodulato sulla base dei contratti attivi, in seguito alla realizzazione dell'attività, a copertura almeno del 70% dei precedenti anticipi ricevuti, debitamente validata da parte del servizio competente della Regione;

- il saldo finale (max 10%) a conclusione delle attività e a seguito dei controlli effettuati da parte del servizio competente della Regione.

In caso di soggetti privati il pagamento dell'anticipo è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria.

2. L'erogazione dei pagamenti intermedi e del saldo è subordinata:

- all'inserimento telematico da parte del Soggetto attuatore di tutta la documentazione prevista all'articolo 12 del presente Avviso, comprovante l'avanzamento richiesto;
- all'inserimento e alla validazione sul sistema informativo dei dati di monitoraggio fisici e finanziari relativi all'avanzamento del progetto da parte del Soggetto attuatore, secondo le scadenze previste;
- ai controlli positivi da parte del servizio competente della Regione sulla documentazione presentata;
- alla presentazione di apposita richiesta da parte del Soggetto attuatore.

3. Nel caso di finanziamenti indebitamente ricevuti dal Soggetto attuatore, si procederà al recupero delle somme maggiorate degli interessi calcolati in base alla normativa vigente.

ART. 15 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ad approvazione del singolo progetto, il Soggetto proponente ammesso a finanziamento, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., recante "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia".

In particolare, i pagamenti saranno effettuati tramite le modalità previste dal Vademecum, al paragrafo 7.2.2, riportando, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, salve le eccezioni di legge, il codice unico progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

Il CUP, ove non noto, sarà richiesto al Servizio competente del Dipartimento. Il Soggetto proponente, nel caso di eventuali contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, dovrà inserire, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Si rinvia, inoltre, all'art. 6 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., per le sanzioni amministrative che saranno irrogate dall'Ufficio Territoriale del Governo a presidio dei predetti obblighi di tracciabilità.

ART. 16 - PRINCIPI ORIZZONTALI

1. **Sviluppo sostenibile.** I soggetti proponenti nella definizione dei percorsi formativi a valutazione sono invitati a tenere in opportuna considerazione il rapporto tra interventi proposti e sostenibilità ambientale.

2. **Parità tra uomini e donne.** L'Amministrazione, anche attraverso l'attuazione dell'Avviso, intende dare continuità e sviluppo alle politiche implementate per la eliminazione di qualsiasi forma di discriminazione di genere e di sostegno ad un'effettiva completa parità nelle opportunità tra uomini e donne.

Nell'attuazione dell'Avviso la struttura attuatrice promuove la più ampia partecipazione della componente femminile alle operazioni finanziate.

Il Soggetto attuatore è chiamato a valorizzare gli aspetti che possano contribuire a favorire l'accesso o la permanenza delle donne negli ambiti lavorativi nei quali sono sottorappresentate.

La pubblicizzazione da parte del soggetto attuatore deve evidenziare elementi che favoriscano il più ampio coinvolgimento delle donne nelle attività finanziate a valere dell'Avviso.

3. Pari opportunità e non discriminazione. In conformità all'art. 7, Regolamento (UE) n. 1303/2013, si richiede ai Soggetti proponenti di indicare nelle proposte progettuali presentate a valere dell'Avviso, come intendono contrastare forme di discriminazione per ragioni di razza, sesso, religione, età, disabilità, al fine di garantire pari possibilità di accesso alle attività che intendono attuare.

ART. 17 - PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti e gli strumenti realizzati, così come i dati e i risultati, sono di proprietà degli autori, tuttavia la Regione Siciliana si riserva il diritto di utilizzare i prodotti, strumenti, dati e risultati citati per i fini legati alle attività di comunicazione e disseminazione degli interventi realizzati.

ART. 18 - INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Gli Atenei, in quanto beneficiari di risorse a valere sul Bilancio regionale, hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno regionale riportando l'emblema della Regione Siciliana, dell'Unione europea e del MIUR, richiamati dall'Avviso.

2. In relazione all'attuazione dell'intervento previsto dal presente Avviso, il soggetto attuatore /beneficiario è tenuto ad informare i destinatari sul sostegno ottenuto nell'ambito delle risorse del Bilancio regionale:

a) fornendo, sul suo sito web una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità ed i risultati, ed evidenziando i loghi istituzionali richiamati nell'Avviso;

b) collocando almeno un poster con informazioni sul progetto in un luogo facilmente visibile al pubblico.

3. Inoltre il soggetto attuatore garantirà che i destinatari siano informati in merito al finanziamento: qualsiasi documento, relativo all'attuazione dell'operazione usata per il pubblico oppure per i partecipanti, deve contenere una dichiarazione da cui risulti che il progetto e i contratti regionali si collocano nell'ambito degli interventi finanziati dalla regione Siciliana.

ART. 19 - CONDIZIONI DI TUTELA DELLA PRIVACY

1. Tutti i dati forniti dal soggetto proponente nell'ambito della presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

a) registrare i dati relativi ai soggetti proponenti e alle aziende che intendono presentare richieste di finanziamento all'Amministrazione regionale per la realizzazione di attività;

b) realizzare attività di istruttoria e valutazione sui progetti pervenuti;

c) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia;

d) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell'Amministrazione regionale;

e) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui servizi offerti o richiesti.

2. Il soggetto beneficiario del finanziamento (direttamente o per il tramite del Responsabile del trattamento dei dati personali) è tenuto a mantenere riservati i documenti, i dati e le informazioni, su qualsiasi supporto contenuti e con qualsiasi modalità raccolti, acquisiti o trattati nella realizzazione dell'intervento, salvi quelli costituenti informazioni pubbliche o di pubblico dominio, ovvero pubblicamente conoscibili.

ART. 20 - INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si chiarisce che le somme di cui all'Avviso costituiscono contributi a favore dei Soggetti attuatori nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.
2. Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme si precisa che:
 - a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (DPR n. 633/1972 e s.m.i.), i contributi a valere sull'Avviso sono esclusi dal campo di applicazione IVA in quanto non sussiste il carattere di sinallagmaticità tra il soggetto proponente beneficiario e la Regione, la quale non riveste soggettività attiva non esercitando direttamente od indirettamente alcuna attività di impresa né di arti e professioni;
 - b) ai fini delle imposte dirette (D.P.R. n. 917/1986 e s.m.i., D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda, in ogni caso, l'attuale vigenza delle norme contenute nell'ultima parte dell'art 8, comma 34, Legge 11 marzo 1988 n.67.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del "Servizio X - Sistema Universitario e della Ricerca scientifica e tecnologica" del Dipartimento Regionale dell'Istruzione, dell'Università e del Diritto allo studio.

ART. 22 - CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di revocare, modificare o annullare il presente Avviso, qualora ne ravvedesse l'opportunità per ragioni di pubblico interesse, in qualsiasi fase del procedimento, senza che per questo i soggetti proponenti possano vantare dei diritti nei confronti della Regione. La presentazione della domanda comporta l'accettazione di tutte le norme del presente Avviso.

ART. 23 – ALLEGATI

1. Costituiscono parte integrante del presente Avviso i seguenti allegati:
 - *Allegato A.* Domanda di finanziamento;
 - *Allegato B.* Formulario per la presentazione della proposta progettuale;
 - *Allegato C.* Piano finanziario;
 - *Allegato D.* Fabbisogni e Aree medico-sanitarie per contratti regionali individuati per l'A.A. 2020/2021 dall'Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica.

IL DIRIGENTE GENERALE
Antonio Valenti

